

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 466

Articolo 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 Approvazione profili formativi nel settore delle piccole e medie industrie edili ed affini.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Cooperazione e F.P., prof. Marco Barbieri, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore sig.ra Elda Schena verificata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive per l'occupazione dott. Luisa Anna Fiore, e confermata da Dirigente del Settore ad interim avv. Davide Pellegrino, riferisce quanto segue:

In attuazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 276/03 la Regione Puglia ha adottato in data 22 novembre 2005 la legge regionale n. 13 - Disciplina dell'apprendi state professionalizzante -.

L'art. 2 della predetta legge stabilisce che "la Giunta Regionale definisce i profili formativi del l'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute ne contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con l'organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale".

In data 9/01/06 e in data 18/01/06, sono stati richiesti a tutte le organizzazioni predette contratti e/o gli accordi contenenti la disciplina del l'apprendistato professionalizzante, unitamente ai profili formativi individuati.

Considerato che in data 13 dicembre 2005 è stato sottoscritto un verbale integrativo del contratto stipulato l'11 giugno 2004 con il quale, per la definizione dei profili formativi nel settore PMI edili ed affini, le parti hanno inteso fare esplicito rinvio ai profili predisposti dall'Isfol per il settore costruzioni, occorre provvedere al recepimento degli stessi.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, su proposta del Dirigente di ufficio f.f. e del Dirigente del Settore e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi, con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche Attive del Lavoro e del Dirigente del Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante relativi settore PMI edili ed affini che, così come previsto nell'accordo del 13/12/2000 riprendono i fabbisogni professionali predisposti dall'Isfol per il settore costruzioni. L'elenco di questi ultimi, insieme all'accordo richiamato, sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di riservarsi di procedere alla approvazione dei profili in relazione ai contratti collettivi stipulati o da stipularsi negli altri settori produttivi;
- di dare mandato al settore Lavoro perché siano adottati tutti gli adempimenti conseguenziali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

addi 13 Dicembre 2005, in Roma

tra

l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili

la Fen.e.a.l.- U.I.L-, la F.U.ca.- C.I.S-L. e la F.i.U.ca.- CG.I.L.,

si conviene quanto segue:

ai fini dell'entrata in vigore dal 1^o giugno 2005 della normativa contrattuale sull'apprendi staio, introdotta con l'accordo 11 giugno 2004, le parti concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili a suo tempo predisposti per il settore delle costruzioni presso TISFOL per la sperimentazione della normativa sui rapprendistato, di cui alla legge n. 196/97.

Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.


Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE EDILI
ANIEM

FENEAL-CIL



FICA-CISL
Lavoro
REGIONE PUGLIA
13 dicembre 2005
61



CCNL PMI EDILIZIA CONFAPI dell'11 giugno 2004**ALLEGATO D****REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie: 1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;

Considerato che, allo stato, si è in attesa dell'emanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;

le Parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.

Le Parti convengono che la regolamentazione di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che saranno emanate dai competenti organi.

Art. 1 Norme generali

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli articoli 28, 29, 67 e 68 del presente CCNL.

Art. 2 Età dell'apprendista

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compito i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.

Art. 3 Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 4 Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto formativo del cittadino", oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del *tutor* aziendale nel libretto di formazione o/e con l'attestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola Edile.

Le Parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 6 Durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo super

Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

1° Gruppo

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista – formatore, scalpellino - ornatore, decoratore – pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata: 5 anni

2° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata: 4,5 anni

3° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.

Durata: 3 anni

Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 2° Gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali dal quarto livello in sopra, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.

Art. 7 Retribuzione

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per il 1° Gruppo l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1° Sup.	70	72	75	75	80	80	85	85	90	90
1°	66	70	72	75	75	80	80	85	90	90
2°	70	72	75	75	80	80	85	90	90	
3°	70	72	75	80	85	90				

Art. 8 Inquadramento

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del I gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4° livello, gli apprendisti del 1° Gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Art. 9 Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del *tutor* che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante.

Art. 10 Formazione dell'apprendista

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.

L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili di cui all'art. 41 del ccnl e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 1668 del 1956; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

Art. 11 Attribuzione della qualifica

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all'apprendista è attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

Art.12 Prestazioni aggiuntive

Le Parti concordano di istituire, dal 1° aprile 2005, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dall'INPS.

Entro il 31 marzo 2005 le Parti definiranno le caratteristiche costitutive del Fondo, il relativo finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni suddette, nell'ambito dell'armonizzazione della disciplina all'intero settore.

* * *

Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazione. Nel frattempo, per tali apprendisti continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall'allegato D del CCNL 15 giugno 2000 con l'applicazione delle retribuzioni previste all'art.7 della presente regolamentazione.

Le parti si incontreranno per adeguare le qualifiche previste dal presente CCNL e per disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione, a seguito dell'emanazione delle relative normative di attuazione.

Nota a verbale

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Fabbisogni Professionali

F45 - Costruzioni

Denominazione	ISTAT Fonte	Territorio	Data	Doc.
<u>Addetto all'amministrazione</u>	3.3.1.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Addetto alla manutenzione acquedotti/Saldatore</u>	6.1.3.6 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Addetto alla realizzazione della segnaletica stradale</u>	6.1.2.6 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Addetto alle macchine operatrici</u>	7.4.4.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
	7.4.4.2 Artigianato			
	7.4.4.3			
	7.4.4.4			
<u>Amministratore</u>	3.3.1.2 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Capo cantiere</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Capo squadra</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Capocantiere</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Carpentiere</u>	6.1.2.3 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Carpentiere</u>	6.1.2.3 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Consulente tecnico</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Direttore di cantiere</u>	1.3.1.3 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Direttore lavori</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Elettricista</u>	6.1.3.7 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Ferraiolo specializzato</u>	6.1.2.2 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Geometra</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Geometra</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Imbianchino</u>	6.1.4.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Imprenditore</u>	1.3.1.3 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Imprenditore</u>	1.3.1.3 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003	
<u>Manovale</u>	8.6.2.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Meccanico</u>	6.3.2.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Muratore</u>	6.1.2.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	
<u>Muratore carpentiere</u>	6.1.2.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000	

	Artigianato		
<u>Operaio</u>	7.4.4.1 Ente Bilaterale Nazionale 7.4.4.2 Artigianato 7.4.4.3 7.4.4.4	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Operatore approvvigionamento e assistenza</u>	4.1.3.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Operatore mezzo meccanico</u>	7.4.4.1 Ente Bilaterale Nazionale 7.4.4.2 Artigianato 7.4.4.3 7.4.4.4	ITALIA	Dicembre 2000
<u>Operatore polivalente edile (opere murarie e finiture)</u>	6.1.2.1 Organismo Bilaterale Nazionale Formazione	ITALIA	Dicembre 2000
<u>Operatore specialistico gruista</u>	7.4.4.3 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Operatore specialistico tecnico progettista</u>	3.1.2.5 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Piastrellista</u>	6.1.3.2 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Pittore</u>	6.1.4.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Procuratore legale</u>	2.5.2.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Ragioniere</u>	3.3.1.2 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000
<u>Ragioniere</u>	3.3.1.2 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Responsabile acquisti</u>	3.3.3.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Responsabile servizi gare</u>	3.3.1.1 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2003
<u>Sondatore/perforatore</u>	7.4.4.2 Ente Bilaterale Nazionale Artigianato	ITALIA	Dicembre 2000